



*Istituto Professionale di Stato
Ottico – Odontotecnico -
Manutenzione ed assistenza tecnica*

*Via Passo Gravina, 197
tel. 095 336781 - 095 6136400*

*Istituto Professionale di Stato
Servizi per l'Enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera*

*Via del Bosco,43
tel. 095 6136210*

*Istituto Tecnico Agrario
Produzione e trasformazione
Viticultura ed enologia*

*Via del Bosco,43
tel. 095 6136210*

*Osservatorio d'area n. 5 per il contrasto alla dispersione scolastica
e la promozione del successo formativo*

Circolare n. 022

Ai docenti
All'O.P.T. prof. A. Pittalà
Alle famiglie
Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Applicazione D.L. 123/2023 "Decreto Caivano": Elusione dell'obbligo scolastico. Valutazione delle giustificazioni delle assenze.

Si trasmettono le seguenti disposizioni relativamente all'applicazione del D.L. n. 123/2023, c.d. "Decreto Caivano", convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159, per i quali si rimanda alla diretta consultazione normativa, per quanto attiene la disciplina della **DISPERSIONE SCOLASTICA**.

Secondo il disposto normativo, sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

I docenti devono costantemente osservare e monitorare la regolare frequenza dei propri alunni e segnalare immediatamente al Coordinatore di classe eventuali irregolarità o casi di abbandono sin dai primi giorni di attività scolastica.

La Dirigente scolastica informerà di ciò gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprenderà entro sette giorni, la situazione verrà segnalata al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza da parte dello studente di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.



Con Nota prot. 45543 del 12/9/2025 il Servizio Ispettivo dell'U.S.R. SICILIA, nel ribadire che l'istruzione obbligatoria è un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma che è anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite, ha trasmesso precise disposizioni, di seguito citate, in merito alla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

“Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati.

Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.”

Si chiamano pertanto tutti i docenti ad una rigorosa attenzione alla frequenza scolastica degli alunni, alla natura e alla tempestività delle giustificazioni da annotare sul Registro Elettronico sin dalla prima ora di servizio.

Catania, 15/09/2025

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/1993*